

DISCIPLINARE MERCATINO DEL RIUSO E DELL'HOBBISTICA

Art. 1 Oggetto e finalità del mercato

1. Il mercato denominato “**Mercatino del Riuso e della Hobbistica**” è disciplinato dalle disposizioni che seguono ed ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione del territorio proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un’occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita o scambio/baratto da parte di privati ed associazioni di oggetti di modico valore, non di pregio ed anche da collezionismo, usati o di propria produzione.
2. L’attività di vendita, scambio o baratto deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a livello occasionale escludendo a priori qualsiasi attività di commercio su area pubblica.
3. Il disciplinare stabilisce i requisiti ed i limiti previsti per lo svolgimento dell’attività di hobbista e per l’istituzione dei mercati loro riservati prevedendo le modalità di assegnazione dei posteggi.

Nello specifico riguardano:

- a) le caratteristiche del tesserino identificativo e le indicazioni per la sua validazione;
- b) le modalità per la richiesta e il rilascio del tesserino identificativo;
- c) gli indirizzi generali per l’istituzione dei mercati riservati agli hobbisti e per l’individuazione delle aree o degli spazi loro dedicati .

Art. 2 Requisiti per partecipare

1. Sono qualificati come “**VENDITORI**” i privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, bensì in modo saltuario e occasionale, che vendono merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati.
2. Devono essere posseduti i requisiti morali e bisogna munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la validazione, rilasciato dal Comune di Crosia.
3. La partecipazione dei soggetti è consentita anche nei mercati e nelle sagre, fiere e manifestazioni, purché siano loro riservati aree o spazi dedicati.

Art. 3 Casi di esclusione

1. Sono escluse, le tipologie di vendita, svolte anch'esse in forma occasionale, che sono soggetto a SCIA ed in particolare alle attività di vendita al dettaglio temporanea.
2. Sono escluse le seguenti categorie di venditori:
 - a) titolari di autorizzazioni per l’esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche (ambulanti e commercianti);
 - b) artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

3. E' compito degli uffici comunali la gestione del mercato sperimentale, la verifica del possesso dei requisiti di professionalità degli operatori che hanno presentato richiesta di partecipazione.

Art. 4 Tesserino identificativo

1. Chi volesse partecipare al mercatino di riuso **deve fare domanda di rilascio del tesserino identificativo all'ufficio protocollo del comune di Crosia.**

2. Il tesserino identificativo, corredato di numero progressivo di rilascio abilita ad operare ed ha **2 anni di validità.** Deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo ed è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal personale incaricato del comune.

3. Non è cedibile o trasferibile e va conservato con cura.

Art. 5 Modalità di partecipazione

1. Per aderire al "Mercato di riuso e degli hobbisti" del Comune di Crosia è necessario presentare **la richiesta di partecipazione** disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l'ufficio SUAP.

2. L'assegnazione dei posteggi avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Eventuali domande di partecipazione in eccesso rispetto al numero dei posteggi assegnati, verranno tenute in considerazione in caso di assenza degli espositori già prenotati sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.

4. Il modulo di partecipazione ha validità annuale e deve essere presentato una sola volta nel corso dell'anno. Le domande presentate successivamente alla data prefissata non verranno tenute in considerazione. Nel caso di più domande si terrà in considerazione la prima pervenuta al protocollo comunale.

Art. 6 Localizzazione, dimensione e caratteristiche del mercato

1. In caso di concomitanza con altre manifestazioni od in presenza di particolari necessità o motivi di pubblica sicurezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di variarne la destinazione con spostamento parziale o totale. Essa può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Gli organi preposti alla vigilanza hanno la facoltà di disporre diversamente i posteggi qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento del mercato sperimentale per dare spazio sufficiente a tutti gli operatori.

3. L'occupazione non deve in ogni caso eccedere la superficie autorizzata e non dovrà in nessun modo essere motivo di intralcio o disordine per la circolazione pedonale e veicolare ove consentito. Lo spazio di esposizione di vendita/scambio, deve coincidere con quello massimo d'ingombro compresi eventuali gazebo e non è prevista la fornitura di energia elettrica.

4. Gli articoli esposti possono essere sistemati su tavoli od altre strutture poco ingombranti o possono essere posizionati a terra, garantendo comunque le condizioni di igiene, cura e decoro e dello spazio massimo assegnato.

5. L'area concessa, deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo precisato in premessa, rispondendo inoltre direttamente e personalmente in solido di tutti gli eventuali danni a cose o terzi che dovessero essere constatati conseguentemente all'utilizzo dell'area pubblica concessa.

6. Nessun veicolo può sostare in prossimità del mercato; una volta effettuate le operazioni di carico e scarico delle merci, i veicoli devono essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

7. In occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze, l'Amministrazione comunale può decidere di modificare gli orari del mercato, la giornata nonché sospenderla.

UBICAZIONE E DATA SVOLGIMENTO:

Il Mercatino si svolgerà in Via G. Spadolini dalle ore 8:00 fino alle ore 20:00 nella seconda domenica di ogni mese dal 01 settembre al 30 giugno, mentre durante il periodo estivo (**01 Luglio – 31 Agosto**) il mercatino si svolgerà nella zona Lungomare Mirto tutte le sere a partire dalle ore 20:00 fino alle ore 24:00.

Modalità iscrizione: compilazione modulo di comunicazione partecipazione e trasmissione all'ufficio protocollo del Comune di Crosia, a mano, via posta ordinaria, raccomandata.

Assegnazione dei posteggi: sulla base del numero comunicato dagli uffici comunali e con esibizione del tesserino identificativo da esporre agli agenti del Corpo di Polizia Locale per la vidimazione.

Riscossione: non è prevista alcuna riscossione di canone occupazione posteggio.

Art. 7 Prodotti vietati all'esposizione, vendita e scambio

1. E' esclusa la vendita di animali vivi, piante, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari.

2. E' assolutamente vietata la vendita o lo scambio di armi, materiali esplosivi e/o combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale.

3. E' vietata la vendita od il baratto di qualsiasi bene rientrante nelle categorie citate nell'articolo seguente che siano considerati di pregio, anche da insindacabile giudizio degli agenti di vigilanza.

4. Spetta agli agenti della Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercato coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presupporre l'esistenza di un commercio vero e proprio, ed allo stesso modo, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 8 Prodotti consentiti alla vendita ed allo scambio

1. E' consentita, in questo tipo di manifestazione, la vendita, lo scambio od il baratto di prodotti rientranti nelle seguenti categorie, fatte salve le limitazioni di tipologia indicate in tabella all'art.6 :

- 1) filatelia;
- 2) numismatica;
- 3) libri, riviste, giornali;
- 4) atlanti, mappe;
- 5) manoscritti e autografi;
- 6) materiale per la scrittura e relativi accessori;
- 7) cartoline, buste affrancate e fotografie;
- 8) monili ed orologi;
- 9) strumenti ottici, di precisione e macchine fotografiche;
- 10) dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, strumenti di produzione sonora;
- 11) pizzi, merletti, tovaglie, servizi per la tavola, oggetti in vetro;
- 12) oggetti per casalinghi;
- 13) giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche;
- 14) articoli da fumo;
- 15) attrezzi da lavoro, ferri;
- 16) articoli militari e onorificenze escluso qualsiasi tipo di arma;
- 17) gioielli ed accessori di modico valore;

2. Ove non espressamente specificato è anche consentita, la vendita, lo scambio od il baratto di prodotti rientranti nelle categorie dei mobili e prodotti d'arredo di piccole dimensioni e nello specifico:

- 1) mobili di piccole dimensioni;
- 2) opere di pittura, scultura, grafica e disegni;
- 3) silver plate;
- 4) tappeti ed arazzi;
- 5) tessuti;
- 6) statue da giardino ed elementi di architettura di piccole dimensioni.

Art. 9 Limiti alla merce venduta e controlli

1. La merce non ritenuta idonea sul posteggio assegnato, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza, comporterà l'allontanamento del partecipante al mercato.

2. E' esclusa la vendita o lo scambio di beni per cui la detenzione e vendita necessita licenza amministrativa e/odi pubblica sicurezza.

3. Gli oggetti di propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione possono essere oggetto di scambio.

Art. 10 Obblighi e comportamenti da osservare per i partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli espositori vicini ed in generale degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dalla zona del mercato sperimentale da parte degli agenti della Polizia Locale. Il posto da gestire deve essere occupato con cura, lasciato pulito a fine esposizione ed i prodotti collocati in modo ordinato e non ammucchiati.

2. Ogni espositore è obbligato ad esibire il tesserino identificativo rilasciato dal Servizio Attività Produttive del Comune di Crosia, è personale e non cedibile a terzi in quanto contrassegna il titolare del posteggio assegnato e le singole giornate di partecipazione. Il posteggio assegnato non può essere ceduto a terzi, anche parzialmente.

3. Ogni espositore deve comunque assicurare l'accesso ai privati alle proprie abitazioni e l'accessibilità ai negozi presenti lungo le vie della manifestazione.

4. All'espositore è vietato:

- a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercato di cui al precedente art. 8;
- b) pubblicizzare sia direttamente che non, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali ecc.;
- c) dar corso all'esposizione od alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
- d) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
- e) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- f) iniziare la vendita/scambio prima dell'orario fissato stabilito;
- g) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercato;
- h) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- i) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni, le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
- l) danneggiare in generale il patrimonio demaniale.

5. L'espositore è obbligato a:

- a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari del mercatino sperimentale;
- b) rispettare lo spazio assegnato;
- c) rispettare ogni altra indicazione e prescrizione contenuta nel presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 11 Tributi da pagare

1 L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" non è dovuto, trattandosi di manifestazione a carattere folkloristico, promossa dal Comune di Crosia.

2.Nel caso il mercato venga affidato ad un soggetto organizzatore esterno, il calcolo dei tributi dovuti verrà valutato singolarmente in base all'eventuale convenzione da stipularsi.

Art. 12 Gestione del mercato sperimentale

1.L'organizzazione del mercato sperimentale denominata "Mercatino del riuso e dell'hobbistica", promosso dall'amministrazione comunale, viene gestita dal Servizio Commercio del Comune in collaborazione con la Polizia Municipale per l'aspetto operativo relativo al posizionamento di transenne e alla delimitazione degli spazi dei posteggi.

Art. 13 Responsabilità dell'ente gestore

1. L'amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità può essere addebitata all'Amministrazione comunale per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate, come espositori o visitatori; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni d'acqua od altre cause.
3. L'amministrazione comunale declina, altresì, ogni responsabilità per danni ai veicoli ed oggetti, furti subiti.
4. E' demandato agli organi del Corpo di Polizia Locale il compito di valutare l'opportunità nel giorno del mercato sperimentale di annullare la singola data per maltempo o per motivi di ordine pubblico.